

Ordinanza n. 26 del 30 giugno 2022

ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108.

Approvazione bando relativo all'attuazione della misura B "Rilancio economico e sociale" submisura 3 "Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie", misura B3.1 "Costituzione di forme associative o consortili di gestione delle aree agro-silvo-pastorali"; del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, On.le Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, esuccessivamente prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020 e 10 febbraio 2022, che adotta il presente atto ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dell'art. 14-bis, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108;

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (GU C 204 dell'1.7.2014, pag. 1. Modificati dalle comunicazioni pubblicate nella GU C 390 del 24.11.2015, pag. 4, nella GU C 139 del 20.4.2018, pag. 3 e nella GU C 403 del 9.11.2018, pag. 10, nonché dalla rettifica pubblicata nella GU C 265 del 21.7.2016, pag. 5), prorogato al 31/12/2022 come da decisione UE 2020/C 424/05;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e

resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti" ed in particolare l'art. 1, secondocomma lett. b), che prevede che "Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026";

Visto il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", ed in particolare l'art. 14, intitolato "Estensione della disciplina del PNRR al Pianocomplementare" nonché l'art. 14-bis, recante "Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016";

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

Visto l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui ilprincipio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "*Do no significant harm*"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, deldecreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al MEF dell'atto di "Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifichenella legge 28 luglio 2021 n.108";

Considerato che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di Coordinamento integrata, tenutasi in data 24 novembre 2021, in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico alle due aree oggetto di intervento, è stata programmaticamente individuata, relativamente all'intera misura B3 "Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie", la seguente ripartizione percentuale delle risorse finanziarie assegnate:

a. 33% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2009;

b. 67% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2016;

Considerato che per l'attuazione delle misure di cui sopra, l'allegato 1 del decreto del Ministero dell'economia e finanza del 15 luglio 2021, in attuazione dei commi 6 e 7 dell'Articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni nella legge 1° luglio 2021, n. 101, prevedeva che entro il 30 settembre 2021 la Cabina di coordinamento procedesse all'individuazione degli interventi della Macro Misura B;

Preso atto che nelle settimane successive alla Delibera della Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021 si è svolta una complessa e approfondita istruttoria ai fini della compiuta individuazione dei programmi e dei progetti, delle procedure di attuazione, nonché dei primi atti di affidamento in coerenza con il previsto *milestone* del 31 dicembre 2021;

Considerato altresì che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di Coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si è provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico e ad approfondire le modalità di attuazione delle specifiche linee di intervento comprese nelle misure A e B del programma deliberato in data 30 settembre 2021;

Considerato che per le sub misure B1, B2 e B3 sono state elaborate, in collaborazione con Invitalia, con il partenariato istituzionale e con il partenariato economico e sociale, delle articolate schede intervento che ne definiscono i principali contenuti attuativi;

Considerato che l'Ordinanza n. 14 del 30 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misure B1 "Sostegno agli investimenti", B2 "Turismo, cultura, sport e inclusione", B3 "Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie", ai sensi dell'art. 14 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108, ha approvato le sub-misure B1 "Sostegno agli investimenti", B2 "Turismo, cultura, sport e inclusione", B3 "Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie", con le relative linee di intervento, del "Programma unitario di interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016", come definite nella Delibera della Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021, con i contenuti individuati nella nota introduttiva e nelle relative Schede allegate alla stessa ordinanza, e ha affidato progettazione delle sub misure a Invitalia sulla base dello Schema di Convenzione allegato all'ordinanza;

Considerato che l'art. 9, primo comma, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, attualmente prevede che "Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previstedalla normativa nazionale ed europea vigente";

Considerando che l'Ordinanza n. 14 del 30 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misure B1 "Sostegno agli investimenti", B2 "Turismo, cultura, sport e inclusione", B3 "Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie", ai sensi dell'art. 14 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108, ha approvato le sub-misure B1 "Sostegno agli investimenti", B2 "Turismo, cultura, sport e inclusione", B3 "Valorizzazione

ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie", con le relative linee di intervento, del "Programma unitario di interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016", all'art. 3 comma 2 prescrive che con successiva ordinanza siano approvati i bandi relativi alla selezione dei progetti;

Considerato che l'art. 2, co. 3, dell'ordinanza sopra richiamata, prevede che, a seguito della presentazione da parte di Invitalia degli schemi di bando elaborati entro il 28 febbraio 2022, "Con successiva ordinanza saranno disciplinate le ulteriori modalità attuative delle misure e sarà approvata una nuova Convenzione con Invitalia, necessaria per il prosieguo delle attività",

Considerato che Invitalia, con nota prot. n. 0074992 ha trasmesso gli schemi di bando necessari all'attuazione delle sub misure in oggetto, elaborati entro la data sopra indicata;

Considerato che ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 del decreto-legge 77/2021 "Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati";

Considerato che il successivo art. 10 del decreto-legge 77/2021 prevede, inoltre che, "Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027" le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono "avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

Visto lo schema di Convenzione per la regolamentazione delle attività di gestione e attuazione della sub misura B1 "Sostegno agli investimenti" e della sub misura B3 "Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie" del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza tra le Amministrazioni titolari, il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2016 e la Struttura di Missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma 2009, e Invitalia, approvato con ordinanza n. 19 del 26 maggio 2022 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108;

Acquisita l'intesa del Coordinatore della Struttura di missione 2009 e dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nella Cabina di coordinamento integrata svoltasi in data 13 aprile 2022;

Preso atto delle intese espresse in data 22 aprile 2022 nella Cabina di coordinamento integrata dal Coordinatore della Struttura di Missione sisma 2009, Consigliere Carlo Presenti, e dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria;

Acquisita l'intesa in data 29 giugno 2022 nella Cabina di coordinamento integrata, del Coordinatore della Struttura di Missione sisma 2009 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Cons. Carlo Presenti, e dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria;

DISPONE

Art. 1

(Richiami)

- 1. Le premesse di cui sopra e gli allegati costituiscono parte integrante della presente ordinanza.
- 2. Gli allegati alla presente ordinanza sono costituiti da:
- Allegato 1: Bando B3.1

Art.2

(Oggetto)

- 1. La presente Ordinanza approva il Bando di cui all'Allegato 1, relativo all'attuazione della misura B "Rilancio economico e sociale" sub misura 3 "Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie", misura B3.1 "Costituzione di forme associative o consortili di gestione delle aree agro-silvo-pastorali, del Programma unitario di intervento Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza.
- 2. Il Bando di cui all'Allegato 1 promuove una razionale e produttiva gestione delle aree agro-silvo-pastorali delle aree colpite dal sisma 2009 e 2016 per contrastare il frazionamento delle proprietà, favorire la pianificazione e la gestione attiva del territorio avviando progettualità pluriennali di gestione, valorizzare le vocazioni produttive, ambientali e sociali locali. Promuove, inoltre, la creazione di nuove strutture aggregative per la gestione delle proprietà agro-silvo-pastorali (pubbliche, private e collettive). Tali finalità saranno perseguite mediante il finanziamento dei seguenti interventi:
- a. animazione territoriale per la promozione della gestione sostenibile e la valorizzazione delle risorse agro-silvo-pastorali di proprietà privata, pubblica e collettiva; anche in coerenza con le vocazioni produttive, ambientali e sociali locali;
- b. costituzione di forme associative o consortili tra proprietari e/o gestori di proprietà agro-silvo-pastorali, pubbliche, private e collettive, singoli o associati, o l'adeguamento della gestione e degli statuti di quelle già esistenti, finalizzate alla gestione attiva e sostenibile del patrimonio fondiario e allo sviluppo di filiere produttive ad esso legate;
- c. redazione, aggiornamento, adeguamento di piani di gestione delle superfici agro-silvopastorali finalizzati alla tutela e/o alla valorizzazione del patrimonio fondiario e/o all'utilizzo dello stesso mediante lo sviluppo di filiere collegate.
- 3. Fatte salve le disposizioni della presente Ordinanza, il Bando di cui all'Allegato 1 riporta le disposizioni di dettaglio per il finanziamento dei programmi di cui al comma 2, ivi incluse la definizione dei seguenti elementi:
 - d. soggetti beneficiari
 - e. programmi ammissibili
 - f. spese ammissibili

- g. forma e intensità delle agevolazioni
- h. procedura di accesso
- i. istruttoria domanda e criteri di valutazione
- j. concessione delle agevolazioni
- k. erogazione delle agevolazioni;
- 1. procedure di monitoraggio, ispezioni e controllo
- m. termini degli adempimenti
- 4. Il Commissario straordinario sisma 2016 provvede con decreto, d'intesa con la Struttura di missione sisma 2009, ad indicare al Soggetto gestore le date e le modalità di pubblicazione del bando, i termini iniziale e finale per la presentazione delle domande, in coerenza con il D.M. MEF del 15 luglio 2021, e approva altresì la relativa modulistica.
- 5. Con successivo provvedimento possono essere stabiliti ulteriori dettagli procedurali anche in ordine al funzionamento dello sportello.

Art.3

(Dotazione finanziaria e ripartizione finanziaria territoriale)

- 1. La dotazione finanziaria del Bando di cui all'Allegato 1 è pari a euro 3.000.000,00 (tre milioni), al lordo degli oneri di gestione riconosciuti al soggetto gestore, eventualmente rimodulabili in corso di attuazione in funzione delle concrete risultanze attuative.
- 2. Gli interventi agevolativi oggetto del Bando di cui all'Allegato 1 devono avere importo compreso tra euro 100.000,00 (centomila) e 500.000,00 (cinquecentomila).
- 3. Gli interventi agevolativi saranno erogati nel rispetto dei principi generali del TFUE e degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, in particolare della sottosezione 2.6 "Aiuti alla cooperazione del settore forestale". Nessun sostegno sarà concesso prima della decisione finale sull'aiuto.
- 4. Le risorse sono assegnate alle due aree sismiche oggetto di intervento in misura non superiore, di regola, al 33% per il cratere sismico 2009 e del 67% per il cratere sismico 2016. Gli interventi ricadenti in Comuni appartenenti a entrambi i crateri sono in tal ottica imputati per la metà al cratere sismico 2009 e per la metà al cratere sismico 2016. Per il cratere 2016 dovrà essere assicurato il rispetto delle percentuali di riparto per ciascuna delle quattro Regioni sulla base delle determinazioni assunte dalla Cabina di coordinamento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Per il cratere 2009 la ripartizione delle risorse tra il Comune de L'Aquila e gli altri comuni del cratere è rimessa alle decisioni della Struttura Tecnica di Missione sisma 2009. Il soggetto gestore provvede ad adottare le determinazioni conseguenti
- 5. Ove si registri un'insufficienza di domande in un cratere sismico o in una o più regioni all'interno del cratere 2016, tale da comportare la non assegnazione delle risorse disponibili nel

rispetto dei criteri di cui al comma 2 e ferma restando la salvaguardia dei criteri di equa ripartizione tra i territori, con decisione della Cabina di coordinamento, su proposta della regione interessata o della Struttura di Missione 2009, le relative risorse potranno essere alternativamente destinate alla stessa misura per altri territori ovvero ad integrare le quote di propria spettanza relative ad altre misure. In mancanza, e comunque in qualunque altra ipotesi di mancato utilizzo delle risorse, le stesse potranno essere riassegnate ai richiedenti dell'altro cratere sismico o di altre regioni.

Art.4

(Soggetto gestore)

- 1. Ferma restando la titolarità delle misure, che rimane in capo al Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2016 e al Coordinatore della Struttura di Missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma 2009, il soggetto gestore per l'attuazione è individuato nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.P.A. (Invitalia), in seguito Agenzia, Invitalia, o Soggetto gestore, società con azionista unico, con sede legale in Roma, Via Calabria, 46, Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001.
- 2. Invitalia agisce come soggetto delegato per conto del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2016 e del Coordinatore della Struttura di Missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma 2009.
- 3. Gli oneri di gestione dell'intervento in oggetto, comprensivi di quelli eventualmente retrocedibili alle agenzie e/o finanziarie e/o società in house regionali per le attività svolte, ai sensi del successivo comma 8, in collaborazione con Invitalia, sono riconosciuti al Soggetto gestore a valere sulla dotazione finanziaria della misura oggetto del Bando di cui all'Allegato 1 secondo quanto previsto nello schema di Convenzione "Per la regolamentazione delle attività di gestione e attuazione della sub misura B1 "Sostegno agli investimenti" e della sub misura B3 "Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie" del Programma unitario di intervento Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza" e relativi allegati approvata con ordinanza n. 19 del 27 aprile 2022;
- 4. Invitalia ha l'incarico di realizzare le seguenti attività:
 - a. gestione della misura, inclusi la predisposizione di tutti gli atti richiesti dalla disciplina di legge in materia di aiuti di stato, il supporto in materia, la gestione delle comunicazioni e delle relazioni istituzionali ad essi relative;
 - b. promozione;
 - c. assistenza tecnico-gestionale (tutoring) e informativa;
 - d. trasmissione al Soggetto attuatore degli esiti delle istruttorie condotte e dei provvedimenti di concessione adottati;
 - e. stipula dei contratti;
 - f. erogazione delle agevolazioni;

- g. monitoraggio, rendicontazione e reporting;
- h. eventuale revoca dei finanziamenti, nei casi previsti;
- i. gestione dell'eventuale contenzioso inerente i finanziamenti in oggetto.
- 5. In particolare, nelle attività di cui al comma 4 sono ricompresi gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria e la valutazione delle domande e l'erogazione delle agevolazioni, nonché tutti gli ulteriori adempimenti a queste connessi.
- 6. Le attività descritte al comma 4 del presente articolo sono svolte da Invitalia fino al 31 dicembre 2026, termine finale di ultimazione del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, comunque fino al termine delle operazioni connesse alla gestione dei finanziamenti erogati.
- 7. Per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Ordinanza, Invitalia si avvale del proprio personale, di quello delle società eventualmente controllate e direttamente di quest'ultime, nonché, nel rispetto delle normative vigenti e sentiti i Soggetti attuatori, della collaborazione di consulenti o anche di soggetti/società esterni, laddove ne ricorra la necessità in funzione delle specifiche modalità attuative degli interventi previsti.
- 8. Per le attività di promozione, di assistenza tecnico-gestionale, e per le eventuali attività istruttorie per la concessione degli interventi agevolativi, Invitalia si avvale della collaborazione di agenzie e/o finanziarie e/o società in house regionali indicate dalle Amministrazioni titolari a seguito di intese con le amministrazioni regionali. I rapporti di collaborazione sono disciplinati in appositi atti convenzionali sottoscritti da Invitalia e le agenzie e/o finanziarie e/o società in house regionali. La remunerazione connessa a tali rapporti di collaborazione rientra all'interno del corrispettivo riconosciuto a Invitalia, e sarà anch'essa determinata con i predetti atti convenzionali.

Art. 5

(Soggetti beneficiari)

- 1. I beneficiari delle agevolazioni in oggetto sono le forme associative o consortili, costituite o costituende, tra soggetti proprietari o gestori di superfici agro-silvo-pastorali pubbliche, private e collettive, comprese le loro associazioni e organizzazioni di categoria/settore.
- 2. I soggetti partecipanti alle forme associative o consortili di cui al comma precedente dovranno avere, alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, la titolarità o la disponibilità delle superfici oggetto della proposta progettuale, pena la non ammissibilità della domanda.
- 3. Le aree dei soggetti componenti l'associazione, che saranno oggetto della proposta di candidatura, devono essere costituite da una superficie minima, anche territorialmente non contigua, di almeno 30 ettari a "bosco o aree assimilate a bosco". Inoltre, le aree oggetto di intervento possono riguardare superfici agricole/pascolive intercluse e/o contigue, fino ad un massimo del 50% della superficie a "bosco o aree assimilate a bosco".

- 4. Le associazioni costituite o costituende dovranno avere tra le finalità statutarie la realizzazione di attività di promozione e sviluppo di filiere forestali locali produttive anche connesse ai prodotti dell'allevamento, dell'agricoltura, ai prodotti del sottobosco e alla funzione ricreativa e paesaggistica di tali territori.
- 5. Le associazioni costituende dovranno presentare, entro 60 gg. dalla comunicazione di ammissibilità della domanda di agevolazione, l'evidenza dell'avvenuta costituzione.
- 6. I soggetti di cui al comma 1 alla data di presentazione della domanda di agevolazioni non devono risultare in difficoltà ai sensi del punto 35.15 degli orientamenti, né essere destinatari di una richiesta di rimborso di aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno, finché non ne sia stato eseguito il rimborso o finché l'importo da rimborsare non sia stato depositato su un conto bloccato (compresi gli interessi dovuti in entrambi i casi).
- 7. In sede di presentazione della domanda di agevolazione, i soggetti richiedenti e aderenti assumono l'impegno a garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali DNSH.

Art. 6

(Misure di attuazione e semplificazione)

1. Per l'attuazione degli investimenti del Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dall'art. 1, secondo comma, lett. b) del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016, si applicano le misure di semplificazione amministrative previste dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Art.7

(Efficacia)

- 1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle 5 regioni Abruzzo, Lazio, marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
- 2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
- 3. L'ordinanza sarà altresì pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura tecnica di missione.

Il Commissario straordinario On.le Avv. Giovanni Legnini

BANDO MISURA B.3.1

Bando relativo all'attuazione della misura B "Rilancio economico e sociale" sub-misura 3 "Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie", misura B3.1 "Costituzione di forme associative o consortili di gestione delle aree agro-silvo-pastorali"; del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Art. 1. (Definizioni)

- 1. Ai fini del presente bando sono adottate le seguenti definizioni:
- *a)* "Soggetto attuatore": ognuna per quanto di propria competenza, la struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, come definita dall'articolo 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, dal decreto legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dalle proprie ordinanze di organizzazione, e la Struttura Tecnica di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 di cui all'art. 67-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134;
- b) "Cabina di coordinamento": la Cabina di coordinamento di cui all'articolo 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, come convertito dalla 29 luglio 2021, n. 108;
 - c) "Agenzia": l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. Invitalia;
- d) "TFUE": Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, già Trattato che istituisce la Comunità europea;
- *e)* "Orientamenti": Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (GU C 204 dell'1.7.2014, pag. 1. Modificati dalle comunicazioni pubblicate nella GU C 390 del 24.11.2015, pag. 4, nella GU C 139 del 20.4.2018, pag. 3 e nella GU C 403 del 9.11.2018, pag. 10, nonché dalla rettifica pubblicata nella GU C 265 del 21.7.2016, pag. 5), prorogato al 31/12/2022 come da decisione UE 2020/C 424/05;
- f) "Associazione": forme aggregative o consortili costituite (o costituende) da soggetti pubblici, privati o collettivi, proprietari o gestori di superfici agro-silvo-pastorali, comprese le loro associazioni e organizzazioni di categoria/settore;
- g) "Bosco": bosco o aree assimilate a bosco ai sensi dell'art. 3 commi 3 e 4, e art. 4 del D.lgs. 3 aprile 2018, n. 34;
- h) "DNSH": il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ("Do no significant harm") definito all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Art. 2. (Ambito di applicazione e finalità dell'intervento)

1. Il presente bando promuove una razionale e produttiva gestione delle aree agro-silvo-pastorali delle aree colpite dal sisma 2009 e 2016 per contrastare il frazionamento delle proprietà, favorire la pianificazione e la gestione attiva del territorio avviando progettualità pluriennali di gestione, valorizzare le vocazioni produttive, ambientali e sociali locali: Promuove, inoltre, la creazione di nuove strutture aggregative per la

gestione delle proprietà agro-silvo-pastorali (pubbliche, private e collettive). Tali finalità saranno perseguite mediante il finanziamento dei seguenti interventi:

- a) animazione territoriale per la promozione della gestione sostenibile e la valorizzazione delle risorse agro-silvo-pastorali di proprietà privata, pubblica e collettiva; anche in coerenza con le vocazioni produttive, ambientali e sociali locali;
- b) costituzione di forme associative o consortili tra proprietari e/o gestori di proprietà agro-silvopastorali, pubbliche, private e collettive, singoli o associati, o l'adeguamento della gestione e degli statuti di quelle già esistenti, finalizzate alla gestione attiva e sostenibile del patrimonio fondiario e allo sviluppo di filiere produttive ad esso legate;
- c) redazione, aggiornamento, adeguamento di piani di gestione che possono comprendere anche gli aspetti di sviluppo economico e finanziario delle superfici agro-silvo-pastorali finalizzati alla tutela e/o alla valorizzazione del patrimonio fondiario e/o all'utilizzo dello stesso mediante lo sviluppo di filiere collegate.
- 2. L'*Agenzia* opera nel rispetto dei principi generali del *TFUE* e degli *Orientamenti* e in particolare della sottosezione 2.6 ("Aiuti alla cooperazione nel settore forestale").
- 3. Per la migliore attuazione della presente misura, con successivo provvedimento saranno forniti ulteriori chiarimenti e/o specifiche in merito al dettaglio delle attività e delle spese ammissibili, alle modalità di accesso alle agevolazioni, ai criteri di valutazione istruttoria, nonché all'attuazione dell'intervento, come declinato nei successivi articoli, nonché l'elenco degli oneri informativi ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, e dell'articolo 34 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 3. (Soggetto gestore)

- 1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni e dei servizi connessi, l'esecuzione di monitoraggi, di ispezioni e controlli di cui al presente bando sono affidati all'*Agenzia*.
- 2. Con apposita convenzione tra i *Soggetti Attuatori* e l'*Agenzia* sono regolati i reciproci rapporti connessi alle attività previste dal presente bando, nonché le modalità per il trasferimento delle risorse finanziarie all'*Agenzia*.

Art. 4. (Soggetti beneficiari)

- 1. I beneficiari delle agevolazioni in oggetto sono le associazioni. Ogni associazione potrà presentare una sola domanda di agevolazioni.
- 2. I soggetti partecipanti alle forme associative o consortili di cui al comma precedente dovranno avere, alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, la titolarità o la disponibilità delle superfici oggetto della proposta progettuale, pena la non ammissibilità della domanda.
- 3. Le aree dei soggetti componenti l'associazione, che saranno oggetto della proposta di candidatura, devono essere costituite da una superficie minima, anche territorialmente non contigua, di almeno 30 ettari a "bosco" o aree assimilate a bosco". Inoltre, le aree oggetto di intervento possono riguardare superfici agricole/pascolive intercluse e/o contigue, fino ad un massimo del 50% della superficie a "bosco" o aree assimilate a bosco".

- 4. Le *associazioni* costituite o costituende dovranno avere tra le finalità statutarie la realizzazione di attività di promozione e sviluppo di filiere forestali locali produttive anche connesse ai prodotti dell'allevamento, dell'agricoltura, ai prodotti del sottobosco e alla funzione ricreativa e paesaggistica di tali territori.
- 5. Le *associazioni* costituende dovranno presentare, entro 60 gg. dalla comunicazione di ammissibilità della domanda di agevolazione, l'evidenza dell'avvenuta costituzione pena la decadenza della domanda di agevolazioni presentata e ammessa.
- 6. I soggetti di cui al comma 1 alla data di presentazione della domanda di agevolazioni non devono risultare in difficoltà ai sensi del punto 35.15 degli orientamenti, né essere destinatari di una richiesta di rimborso di aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno, finché non ne sia stato eseguito il rimborso o finché l'importo da rimborsare non sia stato depositato su un conto bloccato (compresi gli interessi dovuti in entrambi i casi).
- 7. In sede di presentazione della domanda di agevolazione, i soggetti richiedenti e aderenti assumono l'impegno a garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali *DNSH*.

Art. 5. (Spese ammissibili)

- 1. Sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazioni, purché assunte con procedure conformi alle norme europee, nazionali e regionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile, comprovabili ed imputabili con certezza all'intervento finanziato, conformemente alla sezione 2.6 degli orientamenti, fino al 31 dicembre 2024, salvo proroghe opportunatamente disciplinate da appositi e successivi interventi normativi. Con il decreto di concessione verranno stabiliti i tempi e le modalità di realizzazione del progetto.
 - 2. Possono essere ammessi al sostegno e riconosciute come spese ammissibili, i seguenti costi:
 - a) per le domande di agevolazione relative al finanziamento delle attività di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 i costi relativi ad attività promozionali, di informazione, di sensibilizzazione e animazione locale volte a promuovere e diffondere la gestione agrosilvo-pastorale sostenibile e il superamento del frazionamento delle proprietà.
 - b) per le domande di agevolazione relative al finanziamento delle attività di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2:
 - i. costi per spese amministrative relative alla costituzione delle aggregazioni, variazioni statutarie di gestione delle forme aggregative già costituite, spese notarili;
 - ii. costi per l'acquisto delle attrezzature necessarie per le attività di gestione tecnicoamministrativa tra cui, a titolo esemplificativo, l'acquisto di strumentazione e programmi informatici (hardware e software);
 - iii. costi per attività di studio, indagine, ricognizione e censimento dei beni sulla zona interessata dal progetto necessari:
 - all'individuazione degli elementi costitutivi della struttura aggregativa di gestione delle proprietà agro-silvo-pastorali;
 - alla definizione di una strategia di sviluppo locale volta a migliorare le modalità di gestione delle superfici interessate e a valorizzare le vocazioni produttive e ambientali locali;

- al miglioramento delle modalità di gestione delle superfici delle aggregazioni già costituite;
- iv. costi di progettazione per la redazione di documenti preparatori per la costruzione della cartografia tematica del territorio interessato e per l'attività di consultazione e aggiornamento dei dati catastali.
- c) per le domande di agevolazione relative al finanziamento delle attività di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2 i costi per la redazione, aggiornamento, adeguamento di piani di gestione anche per gli aspetti di sviluppo economico e finanziario, di processi di certificazione e altri adempimenti normativi finalizzati alla tutela, alla valorizzazione, all'utilizzo e alla trasformazione del patrimonio fondiario.
- 3. Con successivo provvedimento di cui all'articolo 2, comma 3, saranno fornite le specifiche indicazioni inerenti alla tipologia delle spese ammissibili.

Art. 6. (Forma e intensità delle agevolazioni)

- 1. Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a euro 3.000.000,00 (tre milioni di euro) rimodulabili in corso di attuazione. Per ogni singola domanda di sostegno è prevista una copertura del 100% dei costi ammissibili sottoforma di contributo diretto alla spesa. Gli aiuti potranno essere cumulati con altri aiuti di Stato riguardanti costi ammissibili individuabili diversi.
- 2. I programmi di spesa agevolabili devono avere importo compreso tra € 100.000,00 (centomila euro) e € 200.000,00 (duecentomila euro) per singolo intervento fino ad un massimo di € 500.000,00 (cinquecentomila euro) per ogni domanda. Il Regime di aiuto sarà notificato sulla base degli *Orientamenti*, punto 2.6. Nessun sostegno sarà concesso prima della decisione finale sull'aiuto.

Art. 7.

(Procedura di accesso)

- 1. Le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
- 2. È istituito un Comitato di valutazione è composto da sette membri designati tra soggetti di comprovata professionalità come di seguito indicato: un rappresentante designato da ciascuna regione, un rappresentante della Struttura commissariale sisma 2016, un rappresentante della Struttura di missione sisma 2009, un rappresentante designato d'intesa dalle quattro ANCI regionali. Al Comitato di valutazione partecipano due rappresentanti del *Soggetto gestore* che curano i profili istruttori e di funzionamento del Comitato medesimo. Il Comitato di valutazione è costituito con decreto del Commissario straordinario sisma 2016 che indica altresì il Presidente scelto tra i due membri designati dai *Soggetti attuatori*. Il Comitato di valutazione opera in seduta permanente e si riunisce di regola con cadenza settimanale anche in remoto.
- 3. Il Commissario straordinario sisma 2016 provvede con decreto, d'intesa con la Struttura di missione sisma 2009, ad indicare al Soggetto gestore le date e le modalità di pubblicazione del bando, i termini iniziale e finale per la presentazione delle domande, in coerenza con il D.M. MEF del 15 luglio 2021, e approva altresì la relativa modulistica.

4. Con successivo provvedimento, di cui all'articolo, 2 comma 3, si procederà a fornire specifiche indicazioni inerenti alle modalità di accesso alle agevolazioni di cui al presente bando, alla modalità di erogazione dei contributi e a fissare i termini di presentazione della domanda di agevolazioni. Almeno 30 giorni prima del termine iniziale l'*Agenzia* rende disponibili in un'apposita sezione del sito www.invitalia.it le modalità di accesso alle agevolazioni e tutte le informazioni necessarie alla presentazione delle domande da parte delle imprese proponenti.

Art. 8. (Istruttoria delle domande e criteri di valutazione)

- 1. Le domande di agevolazioni sono presentate all'*Agenzia*, che procede nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, all'istruttoria delle domande sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
 - A. Per le domande di agevolazione relative al finanziamento delle attività di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2:
 - i. obiettivi perseguiti dalle azioni di animazione territoriale (tutela e valorizzazione del patrimonio fondiario; superamento della frammentazione proprietaria; sviluppo di attività imprenditoriali, con particolare riguardo alle filiere produttive; valorizzazione vocazioni produttive, ambientali e sociali locali);
 - ii. completezza descrittiva e contenutistica delle azioni previste;
 - iii. coerenza azioni/obiettivi:
 - iv. coerenza spese/intervento.
 - B. Per le domande di agevolazione relative al finanziamento delle attività di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2:
 - i. capacità di aggregazione dei soggetti coinvolti nella proposta progettuale;
 - ii. rapporto tra superficie oggetto di interventi e superfici totali agro-silvo-pastorale pubbliche e collettive aggregate;
 - iii. superfici totali dei soggetti privati coinvolti;
 - iv. superficie bosco o aree assimilate a bosco;
 - v. superfici agricole/pascolive;
 - vi. coerenza spese/intervento.
 - C. Per le domande di agevolazione relative al finanziamento delle attività di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2:
 - i. rapporto tra superficie oggetto di interventi e superficie totale agro-silvo-pastorale delle proprietà aggregate e numerosità soggetti coinvolti (valorizzato solo per le proposte progettuali che non prevedono anche la domanda di agevolazione relativa al finanziamento delle attività di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2);
 - obiettivi perseguiti dai piani di gestione oggetto della domanda di agevolazione (tutela e valorizzazione del patrimonio fondiario; sviluppo di attività imprenditoriali, con particolare riguardo alle filiere produttive; valorizzazione vocazioni produttive, ambientali e sociali, locali con particolare riguardo al recupero delle tradizioni del territorio);
 - iii. completezza descrittiva e contenutistica delle azioni previste nel piano;
 - iv. durata piani di gestione;
 - v. coerenza azioni/obiettivi;

vi. coerenza spese/intervento.

- 2. A ciascuno dei criteri di cui al comma 1 è attribuito uno specifico punteggio, secondo le istruzioni impartite con successivo provvedimento di cui all'articolo 2, comma 3 con il quale saranno altresì fornite le indicazioni in ordine ai punteggi minimi necessari ai fini dell'accesso alle agevolazioni.
- 3. La domanda di agevolazione può essere presentata dai soggetti beneficiari per la realizzazione di uno, due o tutti e tre gli interventi di cui alle lettere a) b) c) del comma 1 dell'art. 2.
- 4. Le domande di agevolazioni, complete dei dati richiesti, sono istruite in tempo utile perché possano essere deliberate entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza o di completamento della stessa e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2022 salvo proroghe opportunatamente disciplinate da appositi e successivi interventi normativi.
- 5. Nel caso in cui il programma di investimento non soddisfi uno o più dei criteri di valutazione di cui al comma 1, l'*Agenzia* invia al soggetto proponente, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, una comunicazione contenente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di agevolazioni. Le eventuali controdeduzioni alle comunicazioni dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di agevolazioni devono essere inviate all'*Agenzia* entro il termine di 10 giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni. L'*Agenzia* comunica l'esito finale entro il termine indicato al precedente comma 4, fatti salvi i maggiori termini dettati dalla necessità di acquisire le integrazioni documentali necessarie ai fini della conclusione della valutazione.

Art. 9. (Concessione delle agevolazioni)

- 1. All'esito positivo del procedimento istruttorio di cui all'articolo 8, l'*Agenzia* emette un apposito provvedimento di concessione delle agevolazioni.
- 2. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni individua il soggetto beneficiario e le caratteristiche del programma finanziato, indica le spese ammissibili, le spese ritenute non ammissibili, la forma e l'ammontare delle agevolazioni concedibili, regola i tempi e le modalità per l'attuazione dell'iniziativa, stabilisce gli obblighi del soggetto beneficiario e le condizioni il cui mancato rispetto determina la revoca delle agevolazioni ai sensi dell'articolo 14 del bando.
- 3. L'Agenzia trasmette al soggetto beneficiario il provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 che, unitamente alla documentazione in esso richiamata e all'ulteriore che dovesse rendersi necessaria, deve essere sottoscritto per accettazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica, pena la decadenza delle agevolazioni.

Art.10. (Cumulo delle agevolazioni)

1. Gli aiuti concessi ai sensi del presente bando possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, anche de minimis, in relazione agli stessi costi ammissibili, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili al tipo di aiuto in questione in base al regime.

Art. 11. (Erogazione delle agevolazioni)

- 1. Il contributo alla spesa è erogato per stati di avanzamento lavori (SAL) per un numero non superiore a 3, a fronte della rendicontazione di titoli di spesa. Ciascun SAL, ad eccezione dell'ultimo, non può, comunque, essere inferiore al 15 per cento della spesa ammissibile.
- 2. La prima erogazione delle agevolazioni può avvenire, su richiesta del beneficiario, anche in anticipazione, nel limite del 50 per cento delle agevolazioni complessivamente concesse, previa presentazione di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa.
- 3. Con successivo provvedimento di cui all'articolo 2, comma 3, si procederà a fornire specifiche indicazioni inerenti agli schemi ed alle modalità di richiesta delle erogazioni delle agevolazioni di cui al presente bando. Le modalità e gli schemi da utilizzare sono resi disponibili in un'apposita sezione del sito www.invitalia.it.
- 4. L'Agenzia procede all'erogazione delle singole quote di agevolazione previa effettuazione della verifica in merito alla vigenza e alla regolarità contributiva del soggetto beneficiario, nonché delle altre verifiche stabilite nel provvedimento di ammissione. Qualora nel corso di svolgimento delle predette attività di verifica risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto beneficiario ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, L'Agenzia può richiederli all'impresa mediante una comunicazione scritta. L'erogazione dell'ultimo SAL avverrà soltanto a seguito della verifica del completamento del progetto presentato.

Art. 12. (Variazioni)

1. Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, devono essere preventivamente comunicate dal beneficiario all'*Agenzia*. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, l'*Agenzia*, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del programma di investimento. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo, l'*Agenzia* dispone, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni.

Art. 13. (Monitoraggio, ispezioni e controlli)

- 1. In ogni fase del procedimento i *Soggetti attuatori* e l'*Agenzia* possono effettuare controlli e ispezioni anche a campione sui programmi agevolati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonché l'attuazione degli interventi finanziati.
- 2. I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dai *Soggetti attuatori* o dall'*Agenzia* allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati. Gli stessi soggetti sono tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni. Indicazioni riguardanti le modalità, i tempi e gli obblighi dei soggetti beneficiari in merito alle suddette attività di verifica sono contenute nel provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 10.

Art. 14. (Revoche)

- 1. Le agevolazioni sono revocate, totalmente o parzialmente nei seguenti casi:
- a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto richiedente le agevolazioni e non sanabili;

- b) mancata ultimazione del programma di investimento ammesso alle agevolazioni entro il termine stabilito, salvo i casi di forza maggiore e/o le proroghe autorizzate dall'Agenzia;
- c) cessazione dell'attività del beneficiario agevolato ovvero sua alienazione, totale o parziale, o concessione in locazione, o trasferimento all'estero prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di ultimazione del programma di investimento;
- d) ove applicabile fallimento del beneficiario ovvero apertura nei confronti dello stesso di altra procedura concorsuale prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di ultimazione del programma di investimento;
 - e) mancato adempimento agli obblighi di monitoraggio e controllo di cui all'articolo 12;
 - f) mancato rispetto del principio DNSH rispetto a quanto previsto in sede istruttoria;
- g) il mancato rispetto di ogni altra condizione prevista dal provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Art. 15. (Risorse disponibili)

- 1. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente bando si ricorre al fondo complementare al PNRR approvato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
- 2. Le risorse disponibili ammontano a Euro 3.000.000,00 (tremilioni), rimodulabili in corso di attuazione.
- 3. Le risorse sono assegnate alle due aree sismiche oggetto di intervento in misura non superiore, di regola, al 33% per il cratere sismico 2009 e del 67% per il cratere sismico 2016. Gli interventi ricadenti in Comuni appartenenti a entrambi i crateri sono in tal ottica imputati per la metà al cratere sismico 2009 e per la metà al cratere sismico 2016. Per il cratere 2016 dovrà essere assicurato il rispetto delle percentuali di riparto per ciascuna delle quattro Regioni sulla base delle determinazioni assunte dalla *Cabina di coordinamento* di cui all'articolo 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, come convertito dalla 29 luglio 2021, n. 108. Per il cratere 2009 la ripartizione delle risorse tra il Comune de L'Aquila e gli altri comuni del cratere è rimessa alle decisioni della Struttura Tecnica di Missione sisma 2009. L'Agenzia provvede ad adottare le determinazioni conseguenti.
- 4. Ove si registri un'insufficienza di domande in un cratere sismico o in una o più regioni all'interno del cratere 2016, tale da comportare la non assegnazione delle risorse disponibili nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e ferma restando la salvaguardia dei criteri di equa ripartizione tra i territori, con decisione della *Cabina di coordinamento*, su proposta della regione interessata o della Struttura di Missione 2009, le relative risorse potranno essere alternativamente destinate alla stessa misura per altri territori ovvero ad integrare le quote di propria spettanza relative alla sub misura B3.1. In mancanza, e comunque in qualunque altra ipotesi di mancato utilizzo delle risorse, le stesse potranno essere riassegnate ai richiedenti dell'altro cratere sismico o di altre regioni.

Art. 16 (Disposizioni finali)

1. Il presente Bando è pubblicato sul sito istituzionale del soggetto gestore Invitalia e dei soggetti attuatori.

2. Ogni eventuale modifica o integrazione al Ban- soggetti proponenti sono tenuti ad attenersi alle eventuali i	modifiche pubblicate.	predetti siti	ıstıtuzıonalı. I